

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Accordi bilaterali e rispetto delle regole solo sulla carta

Tra le numerose controindicazioni degli accordi bilaterali spicca la difficoltà (impossibilità) di verificare se quanto dichiarato dalle ditte UE (principalmente italiane, in minoranza tedesche) attive sul nostro territorio all'autorità ticinese in materia di pagamento di oneri sociali e fiscali in patria, corrisponde al vero.

Gli operatori ticinesi, specialmente nell'edilizia, lamentano una concorrenza sottocosto da parte di queste imprese UE (soprattutto italiane). Ma una concorrenza sottocosto non sarebbe possibile se le imprese straniere in questione rispettassero le regole anche nella realtà, e non solo sulla carta; tanto più che ai loro costi vanno aggiunte le spese di trasferta.

È inoltre opinione degli addetti ai lavori che parecchie piccole ditte italiane dell'edilizia secondaria arrivino in Ticino a lavorare per brevi periodi senza annunciarsi tramite regolare notifica.

C'è quindi da chiedersi quali strumenti si possano adottare per migliorare il controllo. Un'ipotesi potrebbe essere quella di imporre alle ditte straniere che vogliono svolgere dei lavori nel nostro Cantone, al momento dell'arrivo sul nostro territorio, il versamento anticipato degli oneri sociali in Ticino, che verrebbero poi ristornati al paese d'origine, potenziando contemporaneamente i controlli volti ad evitare l'ingresso di persone o ditte prive di notifica.

Il principio - con i correttivi e perfezionamenti del caso - comporterebbe certo un aggravio burocratico, ma garantirebbe che chi arriva a lavorare nel nostro Cantone ha anche versato sul serio gli oneri sociali che dichiara. Si potrebbero evitare così molte irregolarità e "furberie"; e come noto non è certo ai nostri vicini italiani che occorre insegnare l'arte di "arrangiarsi".

Gli addetti ai lavori del settore edile denunciano inoltre la presenza sui nostri cantieri di grandi quantità di personale proveniente da paesi lontani, regolarizzato in Italia, e che entra a lavorare in Ticino al seguito di ditte italiane.

Oltre all'incognita dei minimi salariali, c'è anche da chiedersi se queste persone, che provengono da culture lavorative molto diverse dalla nostra, rispettino le regole sui cantieri: ad esempio per quel che riguarda le norme di sicurezza o lo smaltimento rifiuti edili. Il problema, insomma, non è solo di stipendio.

In base alla legge svizzera un'agenzia di lavoro temporaneo all'estero non può fornire manodopera interinale al mercato elvetico. In concreto, una - ad esempio - agenzia di lavoro temporaneo italiana non potrebbe fornire personale interinale a basso costo in Ticino. Risulta però che in questo campo l'Ispettorato del lavoro abbia già scoperto alcune irregolarità. Si tratta di casi isolati o della punta dell'iceberg?

Viene infine lamentato, sempre da chi è attivo "sul campo", un coordinamento non ottimale tra i vari enti preposti al controllo del rispetto delle regole dei bilaterali (ispettorato del lavoro, AIC, Pariteti- che...).

Chiedo pertanto al Consiglio di Stato:

1. come valuta il CdS il fenomeno delle offerte sottocosto da parte di ditte UE? In che modo intende contrastarlo? È pensabile a mente del CdS una qualche forma di imposizione di pagamento anticipato degli oneri sociali (con ristorno al paese d'origine) per le ditte straniere che vengono a lavorare in Ticino?

2. Come valuta il CdS la collaborazione con gli istituti sociali UE (specialmente italiani) in materia di verifica del versamento degli oneri sociali?
3. Come si posiziona il CdS sui timori che le notifiche di lavoro temporaneo costituiscano una realtà solo parziale, e che ci siano parecchi indipendenti o piccole ditte che lavorano in Ticino senza notificarsi?
4. Quante sono attualmente (ultimo dato disponibile al momento della redazione della risposta) le notifiche di lavoro temporaneo in Ticino? Quante riguardano indipendenti, ossia i cosiddetti "padroncini"?
5. Come valuta il CdS la massiccia presenza sui cantieri ticinesi di manodopera proveniente da paesi lontani, regolarizzata nell'UE (Italia) e giunta in Ticino al seguito di ditte italiane?
6. Non teme il CdS che la massiccia presenza di cui al punto 5), oltre che per questioni legate ai minimi salariali, possa essere pregiudizievole anche sotto altri aspetti, ad esempio la sicurezza sul lavoro e lo smaltimento dei rifiuti di cantiere? Che garanzie ci sono che questa manodopera rispetti le regole vigenti in Ticino?
7. È intenzione del CdS intervenire ulteriormente presso le imprese straniere (con o senza manodopera proveniente da paesi lontani) per rendere inequivocabilmente chiaro che occorre senza dubbio rispettare i minimi salariali, ma anche tutte le altre regole vigenti in Ticino?
8. Corrisponde al vero che sono state scoperte delle irregolarità riguardo a personale interinale fornito da agenzie di lavoro temporaneo straniere, ciò che la legge elvetica non consente? Se sì di quanti casi si tratta? Quando e dove sono stati scoperti? Il CdS ritiene si tratti di casi isolati, o della punta dell'iceberg? Su che basi?
9. Il CdS ritiene che la collaborazione tra i vari enti che si occupano del controllo del mercato del lavoro in relazione all'applicazione della libera circolazione della manodopera sia migliorabile? Intende attivarsi in questo senso?

LORENZO QUADRI